

Cassazione penale sez. I - 25/05/2021, n. 28964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela
Dott. FIORDALISI Domenico
Dott. BIANCHI Michele
Dott. MANCUSO Luigi F. A.
Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.

DALL'OLIO MARCO, ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso;

Il difensore delle parti civili C.T., D.R. e D.K., ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del

ricorso con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa come da allegata nota spese;

Il difensore dell'imputato ha concluso per iscritto chiedendo l'accoglimento del ricorso;

si è proceduto a trattazione del processo con un contraddittorio scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 e successive proroghe.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 dicembre 2019, la Corte di Assise di appello di Genova, giudicando sulle impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica e da A.A., confermava la pronuncia resa dalla Corte di Assise di Savona in data 18.1.2019, con la quale il predetto imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio volontario premeditato ai danni di D.J. (capo C della rubrica) e, nel contempo assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di atti persecutori (capo B della rubrica) e, conseguentemente, era stato condannato, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, alla pena dell'ergastolo, alle pene accessorie di legge, al

risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale determinata nella misura di Euro 302.500,00 in favore di D.R., di Euro 300.000,00 in favore di C.T. e di Euro 100.000,00, ciascuno, in favore di D.K. e D.D..

2. Davano atto i giudici di merito che: la sera del (OMISSIS), alle ore 21,15 circa, era stata effettuata una citofonata alla stazione dei Carabinieri di Loano che, data la chiusura del Comando a quell'ora, era stata inoltrata automaticamente all'operatore di turno del servizio 112; a chiamare era stata una donna che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine, dapprima dicendo "due ragazzi si sono accoltellati", successivamente aggiungendo "dicono che forse è morta"; quindi, alle richieste dell'operatore, la predetta affermava "il ragazzo è qui... la persona ferita probabilmente è morta, è in casa" e diceva di trovarsi davanti la Caserma di Loano, dove veniva immediatamente mandata una pattuglia, che rinveniva sul posto l' A. e sua nonna, P.P.; il giovane era estremamente agitato e insieme ai militari si dirigeva verso la sua abitazione a (OMISSIS), dove veniva rinvenuto il corpo senza vita di D.J., che l'imputato confessava di avere accoltellato.

La relazione affettiva tra l'imputato e la vittima - sempre secondo la concorde ricostruzione dei fatti svolta nelle due pronunce di primo e secondo grado - aveva avuto inizio nel (OMISSIS) e alla fine di (OMISSIS) era entrata in crisi, venendo interrotta il (OMISSIS), quando J. aveva cambiato il suo profilo social da "fidanzata" in "single"; già dal mese di febbraio, però, erano sorte tra i due delle divergenze dovute al fatto che la ragazza aveva assunto la decisione di partecipare a un concorso indetto dalla Costa Crociere contro la volontà dell'imputato; questi aveva cercato insistentemente di riallacciare il rapporto con la fidanzata, come era risultato sia dalle testimonianze assunte sia dalla frequenza delle telefonate e dei messaggi effettuati sull'utenza telefonica della vittima nei giorni precedenti al delitto; in tale contesto, era anche successo che la notte tra il (OMISSIS), non essendo la ragazza ritornata a casa, la madre aveva inviato all'imputato un sms per chiedergli se fosse con lui; l' A. era venuto così a conoscenza dell'uscita infrasettimanale

di J. e aveva cercato insistentemente di mettersi in contatto con lei, tanto che la ragazza, dopo avere ricevuto numerosissime chiamate e altrettanto numerosi messaggi, alle 2,30 del (OMISSIS) gli aveva telefonato; quella stessa notte, dopo circa quarantacinque minuti dalla indicata telefonata, l' A. (alle ore 3, 16 del (OMISSIS)) aveva effettuato con il suo cellulare tre ricerche internet "uccidere persone", "come uccidere una persona", "uccisione senza traccia".

Specificavano i suddetti giudici che: sin dal (OMISSIS), l'imputato aveva insistito perché il venerdì successivo ((OMISSIS)) J. andasse a dormire da lui, ma la ragazza con estrema chiarezza aveva rifiutato, così come era accaduto il successivo (OMISSIS) quando l' A. l'aveva nuovamente contattata, chiedendole, ancora una volta, di fermarsi la notte del (OMISSIS) a casa sua; il (OMISSIS) J. aveva richiesto all' A. di recapitarle un vestito e un paio di scarpe alla stazione di (OMISSIS), ma il predetto non si era reso disponibile e le aveva chiesto, invece, che fosse lei ad andarseli a prendere presso la sua abitazione di (OMISSIS), giustificando detta richiesta con l'esigenza di non potere lasciare solo in casa il suo cane; la ragazza aveva acconsentito e alle 16,00 del (OMISSIS) aveva comunicato all' A. che sarebbe arrivata prendendo il treno delle 17.25; era giunta presso l'abitazione dell'imputato intorno alle ore 18,30; l'azione delittuosa era stata posta in essere nell'arco di circa tredici - quattordici minuti tra le ore 19,35, quando J. aveva risposto per l'ultima volta a una telefonata dell'amica A., e le ore 19,46, quando era stato l' A. a rispondere alla telefonata che la madre della ragazza aveva effettuato sul cellulare della figlia; l'aggressione era iniziata e si era conclusa rapidamente nel soggiorno; J., dopo circa un'ora di discussioni con l'imputato, il quale aveva cercato in ogni modo di convincerla a riprendere la loro relazione sentimentale, era stata aggredita, verosimilmente di spalle, e colpita ripetutamente con un coltello anche quando già era caduta a terra.

3. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. e/o per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine al capo della sentenza relativo alla mancata concessione della rinnovazione dibattimentale e al riconoscimento del vizio, quanto meno parziale di mente previsto dall'art. 89 c.p."

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata va censurata nella parte in cui ha rigettato, con motivazione del tutto carente, illogica e lesiva del diritto di difesa, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte territoriale non avrebbe, infatti, preso in esame le doglianze poste all'attenzione del giudice di secondo grado circa i numerosi contrasti emersi nel corso dell'esame del perito e dei consulenti aventi a oggetto non solo la rilevanza dei dettami del DSM 5 e della definizione e valenza dei tratti di personalità, ma anche l'interpretazione e la valenza dei comportamenti tenuti dall'imputato come emersi dalle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio; sebbene le condotte e gli atteggiamenti dell' A. non avessero mai dato causa a ricoveri o a episodi violenti, essi sarebbero stati, comunque, esemplificativi del crescendo di un disturbo di personalità borderline.

La Corte, inoltre, non avrebbe preso neppure in considerazione l'importanza e la valenza degli accertamenti compiuti dal consulente della difesa nell'ambito delle neuroscienze, particolarmente rilevanti nel caso di disturbo della personalità di tipo borderline, che avrebbe dovuto condurre quantomeno al riconoscimento di un vizio parziale di mente, anche in considerazione del deficit mentale riscontrato all'imputato a seguito della somministrazione dei test psicologici.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'applicazione della premeditazione e/o per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine al capo

della sentenza relativo alla mancata esclusione della circostanza aggravante della premeditazione".

Ha, al riguardo, osservato che, nel corso del giudizio di primo grado, sarebbe chiaramente emerso che l'imputato aveva sempre detenuto e utilizzato coltelli sia per procurarsi dei tagli sul corpo sia per minacciare il suicidio e attirare, così, l'attenzione e provocare compassione nella fidanzata (testimonianze P. e D.); che tre dei coltelli erano stati, infatti, rinvenuti al piano superiore dell'abitazione, mentre l'omicidio era stato commesso in quello inferiore; che, in ogni caso, la presenza dei coltelli nella casa dell' A. atteneva al più alla preordinazione dell'esecuzione del delitto e non alla sua premeditazione; che priva di pregio sarebbe l'osservazione con la quale la Corte territoriale aveva ritenuto non credibile il racconto dell'imputato allorché costui aveva sostenuto di avere raccolto il coltello da terra - dove lo aveva lasciato dopo che J. lo aveva convinto a desistere dal tentativo di suicidio messo in opera proprio con detta arma - e di averla colpita, accecato dall'ira; che apparirebbe del tutto illogico ritenere che la presunta (e solo ipotizzata) chiusura del cane sul terrazzo a opera dell'imputato potesse essere valutata come comportamento rilevatore della premeditazione; che, quanto alla ricerca effettuata dall'imputato su internet, avente a oggetto "come uccidere persone senza lasciare traccia", oltre a essere stata infruttuosa, essa sarebbe stata svolta in relazione a un proposito criminoso indirizzato nei confronti di un soggetto diverso dalla vittima (il suo rivale in amore); che apparirebbero travisati o ignorati elementi importanti, quali l'incertezza sull'incontro tra l' A. e la ragazza (il giorno stesso dell'omicidio, la vittima aveva inviato alle ore 13,54 un sms all'imputato ribadendo che l'incontro sarebbe avvenuto alla stazione di (OMISSIS)); soltanto alle ore 14,00, a seguito delle lamentele del cugino, l'imputato aveva comunicato alla ragazza di non potersi recare a (OMISSIS) non potendo lasciare in casa il suo cane; la ragazza solo alle ore 16,00 aveva comunicato all' A. che avrebbe preso il treno delle 17,25 per recarsi da lui senza precisare se da sola o accompagnata dai suoi amici), la personalità disturbata dello stesso imputato e le modalità di esecuzione del delitto (l'omicidio era avvenuto al termine

di una discussione tra ex fidanzati mentre si trovavano l'uno di fronte all'altra e non quando la vittima si stava dirigendo verso l'uscita; anche la scena del crimine era significativa dell'imprevedibilità del delitto).

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) e/o per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine al capo della sentenza relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al capo relativo alla eccessiva pena".

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato, al fine di ritenere l' A. meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, una serie di rilevanti dati: l'avvenuta confessione, non connotata da alcuna strumentalità perché immediatamente successiva alla spontanea costituzione presso la caserma dei Carabinieri di Loano, ai quali il predetto aveva rilevato anche dove reperire l'arma del delitto; l' A., nel corso dei giudizi di primo grado e secondo grado, aveva espresso il suo pentimento ai familiari della vittima; aveva offerto agli inquirenti elementi concreti corrispondenti alla realtà dei fatti; l'atteggiamento dello stesso, al momento della confessione, era stato caratterizzato da disperazione e disprezzo di sé stesso per quanto brutalmente commesso; l'imputato, inoltre, è soggetto dotato di un deficit intellettuale alquanto basso e di una personalità fortemente immatura, influenzata dalla difficile situazione familiare.

Inoltre, è stato evidenziato come il mancato e ingiustificato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche abbia condotto all'inflizione della pena dell'ergastolo in maniera del tutto "automatica".

4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, Dott. Marco Dall'Olio, ha

concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso; l'avvocato Simone Mariani, in difesa delle parti civili D.R., D.K. e C.T., ha concluso, per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato e ha depositato nota spese; l'avvocata Laura Razetto, in difesa dell'A., ha concluso, per iscritto, insistendo nell'accoglimento dei motivi di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va nel complesso rigettato per le ragioni di seguito illustrate.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché caratterizzato da assoluta genericità.

2. Quanto alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'espletamento di una nuova perizia sulla persona dell'imputato, va osservato che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che a essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Ciò posto, ritiene il Collegio che, da un lato, i giudici di merito hanno dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza dei dati già acquisiti in tema di imputabilità dell'A. attraverso l'espletamento di una perizia in sede di incidente probatorio (le cui conclusioni erano state condivise dai consulenti dell'accusa pubblica e privata) stante anche la ritenuta non specificità della opposta tesi sostenuta dal consulente della difesa e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di

appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.

La Corte ha, infatti, rigettato la richiesta di procedere all'espletamento di una nuova perizia non avendo "rilievo mere ragioni di opportunità che suggeriscono un approfondimento al solo fine di confutare più agevolmente la tesi difensiva".

3. Merita peraltro, di essere ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui la perizia (Cass. Sez. 4, 17.1.2013, n. 744, rv. 255152; Cass. Sez. 6, 3.10.2012, n. 43526, rv. 253707; Cass. Sez. 4, 22.1.2007, n. 14130, rv. 236191; Cass. Sez. 5, 6.4.1999, n. 12027, rv. 214873; Cass. Sez. 3, 28.10.1998, n. 13086, rv. 212187; Cass. Sez. 5, 30.4.1997, n. 6074, rv. 208090; Cass. Sez. 6, 26.11.1996, n. 275, rv. 206894; Cass. Sez. 1, 17.6.1994, n. 9788, rv. 199279; Cass. Sez. 1, 8.6.1994, n. 9370, rv. 199913) sfugge alla disciplina dettata dall'art. 495 c.p.p., comma 2, e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), sulla c.d. prova contraria negata (e perciò il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere al loro espletamento, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione), perché è un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile a carico né a discarico dell'accusato.

4. Va, inoltre, rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'eventuale sussistenza del vizio di mente dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione spetta solo al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, tutte le volte che essa risulti esaurientemente motivata.

Più specificatamente, la Corte di Assise di appello di Genova ha ritenuto l'imputato capace di intendere e di volere alla stregua delle concordi conclusioni alle quali erano pervenuti il perito e i consulenti dell'accusa pubblica e privata, non scalfite dalle valutazioni effettuate dal consulente della difesa, secondo cui alcuni tratti della personalità del giovane avrebbero consentito di ravvisare disturbi borderline - narcisistici che avrebbero inciso sulla capacità dello stesso di comprendere la realtà e di autodeterminarsi, anche in presenza del sensibile deficit intellettuale dal quale sarebbe affetto.

Ha spiegato che - sebbene l' A. fosse portatore di un quoziente intellettivo assai modesto e il triste passato e la difficile situazione familiare del predetto potessero avere influito sulla formazione della sua personalità - tale condizione, per quanto potenzialmente comportante un rischio di aggressività, peraltro, raramente manifestata prima del (OMISSIS), non avrebbe compromesso la sua capacità di determinarsi al momento del fatto delittuoso.

Per quanto assalito dalla gelosia e dalla paura di perdere la sua fidanzata, secondo la Corte territoriale, l' A. era stato perfettamente in grado di capire che avrebbe dovuto accettare la decisione di lei e di non abbandonarsi all'istinto omicida, essendo il rispetto dell'integrità delle persone un principio elementare, percepibile anche da parte di chi non abbia le facoltà intellettive per esercitare arti e professioni o per intraprendere un soddisfacente percorso scolastico o lavorativo.

E' pur vero che anche i disturbi di personalità possono rientrare nel concetto di "infermità", ma gli stessi - come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza devono essere di tale consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, escludendola o facendola scemare grandemente in presenza pur sempre di un nesso eziologico tra il disturbo mentale e la condotta criminosa, mentre nessun rilievo può riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei suddetti caratteri, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte ha preso in considerazione le deduzioni difensive relative alla dedotta rilevanza degli accertamenti compiuti nell'ambito delle neuroscienze da parte del consulente tecnico della difesa e li ha ritenuti, con argomentare non manifestamente illogico, influenti sulle condizioni mentali dell' A. al momento del fatto, evidenziando che "il profilo genetico dell'imputato, secondo la terminologia adoperata dal consulente della difesa, altro non è che la sua indole, frutto delle sue drammatiche

esperienze di vita, che ha segnato negativamente i tratti della sua personalità, senza dar luogo, tuttavia, né a una vera e propria malattia di mente, né ad anomalie di tale intensità da escludere e neppure scemare grandemente la capacità di intendere e di volere".

5. Ebbene, il complessivo argomentare della Corte territoriale è immune da vizi logici e resiste alle censure difensive, che riproducono, in parte, profili già vagliati e disattesi e, in parte, non si confrontano con le ragioni poste a fondamento della decisione assunta.

6. Infondato è il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato.

Inoltre, occorre rilevare che, sempre secondo la giurisprudenza si legittimità, "in tema di premeditazione, non osta alla configurabilità dell'aggravante il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verifica di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo. (Fattispecie in cui l'omicidio era stato programmato per il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riprendere il rapporto sentimentale con il reo)" (Cass. Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020, Rv. 279933; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1 n. 19974 del 12/02/2013, Rv. 256180; Cass. Sez. 1, n. 7766 del

30/01/2008, Rv. 239232).

Con particolare riguardo all'affermata piena compatibilità del dolo condizionato con l'aggravante della premeditazione, è stato più volte sottolineato nelle decisioni di questa Corte che non può confondersi l'occasionalità dell'insorgenza del proposito omicida (contestualmente attuato) con l'esecuzione del proposito già maturato che sia stato condizionato al mancato verificarsi di un avvenimento a opera della vittima, atteso che il dolo condizionato nulla toglie alla fermezza della risoluzione criminosa concretantesi nella ideazione del piano e nell'apprestamento dei mezzi, giacché è soltanto l'attuazione che rimane subordinata al verificarsi di una determinata situazione sfavorevole per l'agente, ma quando ciò si verifichi, il fatto non può che ricollegarsi a quella risoluzione persistente nel lasso temporale, nella quale si rileva, appunto, la maggiore intensità di dolo che caratterizza l'aggravante in parola.

7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione si evince dall'intera ricostruzione della vicenda fatta propria dai giudici di merito, che hanno correttamente evidenziato che, sulla base anche degli accadimenti dei giorni precedenti, l'A. avesse cercato per circa un'ora, inutilmente, di convincere la ragazza a riallacciare la relazione amorosa con lui, mentre J. era rimasta ferma nella sua intenzione di troncare la discussione sorta e di andarsene dall'abitazione dell'imputato, avendo recuperato gli indumenti che aveva deciso di portare con sé.

Al fine di ritenere sussistente detta aggravante, i giudici di merito hanno attribuito rilievo alla ricerca su come commettere un omicidio senza lasciare tracce, effettuata su internet dall'imputato nella notte tra il (OMISSIS) 2017, subito dopo cioè avere casualmente scoperto che J. era fuori di casa in tarda serata, posto che ne era evidente il collegamento con la frustrazione e la gelosia provocate da tale evento.

Hanno, inoltre, reputato irrilevante che detta ricerca si fosse rivelata infruttuosa, nonché priva di pregio l'osservazione difensiva, secondo cui l'ideazione criminosa sarebbe stata riferita contro il

presunto rivale in amore (in quel momento, l' A. non sapeva neppure chi fosse); hanno sottolineato che altro elemento significativo della premeditazione fosse costituito dall'insistenza con cui l'imputato aveva preteso che la ragazza si recasse a casa sua per ritirare i vestiti, scartando l'ipotesi di portarglieli lui presso la stazione di (OMISSIS), ritenendo palesemente inconsistente la giustificazione di non potere lasciare da solo il cane.

Ancora hanno valorizzato, al medesimo fine, l'accertata predisposizione dei coltelli, uno dei quali, quello adoperato per l'uccisione, tenuto in tasca dall'imputato quando la ragazza era giunta presso la sua abitazione, come peraltro ammesso dallo stesso A., il quale non era stato ritenuto credibile allorché aveva cercato di accreditare la tesi di avere colpito J. nel corso di una lite imprevista raccogliendo da terra l'arma, lì abbandonata dopo avere inscenato un tentativo di suicidio dal quale sarebbe stato distolto dalla stessa J..

Tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e adeguata a sostenere la decisione assunta dai giudici di merito, i quali hanno anche richiamato la circostanza che l'assenza di qualunque impronta canina sul pavimento insanguinato dovesse condurre a ipotizzare che il cane dell' A. non fosse stato lasciato libero per la casa sin dal momento dell'aggressione.

8. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Al riguardo, occorre osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse"

(Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).

Nel caso di specie, la Corte di Assise di appello di Genova ha escluso la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche., con adeguata e congrua motivazione, nella quale ha attribuito rilievo decisivo alla particolare efferatezza del delitto (evincibile già dalla visione delle fotografie raffiguranti le condizioni della vittima al momento dell'irruzione nell'appartamento dei genitori e delle Forze dell'Ordine) in considerazione della estrema gravità delle lesioni riscontrate sul corpo della ragazza, del rinvenimento di ciocche di capelli sparse sul pavimento a dimostrazione che l'imputato l'aveva afferrata con veemenza probabilmente per impedirle di fuggire, del numero delle coltellate (J. era stata colpita anche in viso e agli arti e presentava le tipiche lesioni da difesa per avere strenuamente e invano cercato di osteggiare il suo assassino, il quale le aveva inferto il colpo letale sormontandola a cavalcioni per impedirle di muoversi).

Ha preso in considerazione le deduzioni difensive con le quali si era evidenziato come l'imputato si fosse subito costituito alle Forze di polizia, ritenendo, però, detta circostanza non fondata; e ha spiegato che: il delitto era stato consumato dopo le ore 19,35 e prima delle ore 19,50 (quando l' A. era stato ripreso dalla telecamera posta sulla via pubblica), mentre si era recato alla stazione dei Carabinieri di Loano solo alle ore 2,15, cioè circa un'ora e mezza dopo i fatti di reato; se avesse voluto consegnarsi subito, avrebbe raggiunto la più vicina caserma dei Carabinieri di Pietra Ligure e non sarebbe andato dalla nonna a Loano, alla quale nel frattempo aveva telefonato, e non si sarebbe intrattenuto con la madre, che aveva incontrato per caso e con la quale si recò addirittura in un bar a consumare una bevanda; la decisione di rivolgersi ai Carabinieri era maturata dopo un arco temporale in cui l' A. si era reso probabilmente conto di non avere alternative.

Ha, altresì ritenuto che l'età e lo stato di incensuratezza

dell'imputato non erano elementi idonei a fondare una diversa decisione, così come anche la situazione personale dello stesso che, benché segnato da una adolescenza travagliata, aveva avuto pur sempre delle figure di riferimento quali la nonna; allo stesso modo le parole di rammarico, probabilmente dettate da reale resipiscenza, non potevano neutralizzare il valore grandemente negativo relativo all'entità della sua condotta e all'intensità del dolo di premeditazione.

Tale ampia valutazione, conforme ai principi di diritto in precedenza ricordati, resiste alle doglianze difensive che, in buona sostanza, finiscono con il richiedere una indebita "rilettura" delle risultanze processuali, riproponendo a questa Corte profili già adeguatamente disattesi dai giudici della Corte territoriale.

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, D.R., D.K. e C.T., che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili D.R., D.K. e C.T., che liquida in complessivi Euro quattromilaottocento, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021